

ALLEGATO "W" AL REPERTORIO N. 8063 RACCOLTA N. 5257

"GAL TERRE DEL PO 2.0"

società consortile a responsabilità limitata

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

ART. 1 Denominazione

É costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "GAL TERRE DEL PO 2.0" società consortile a responsabilità limitata.

ART. 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Quistello (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Con deliberazione dell'assemblea la società istituisce due sedi secondarie operative, una nei territori dell'Oltrepò

Mantovano ed una nei territori dell'Oglio Po.

ART. 3 Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027.

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata;

- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area di tutto il Po, interessando Comuni delle Province di Cremona e di Mantova, delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i

settori di attività dell'ambito rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo

i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali;

- promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali;

	- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;	
	- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;	
	- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;	
	- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;	
	- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approvvigionamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;	
	- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;	
	- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di	

	prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;	
	- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;	
	- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;	
	- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;	
	- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;	
	- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;	
	- predisporre attività di informazione e di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite tecnologia digitali innovative, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.	
	La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni com-	

mercionali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie

non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con

esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91,

197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie

ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento

dell'oggetto sociale.

ART. 4 Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) di-

cembre 2035 (duemilatrentacinque) e può essere prorogata, ov-

vero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assem-

blea.

ART. 5 Soci

I GAL sono composti dai rappresentati degli interessi so-

cio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei

quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi,

la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di in-

teresse controlla il processo decisionale.

La componente pubblica deve essere costituita da enti pubbli-

ci, operanti nel territorio, mentre la componente privata de-

ve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva

riconguibili alle diverse sfere della società civile, quali

ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività im-

prenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volonta-

riato, ambientaliste, paesaggistiche e culturali; enti di

	formazione; istituti di credito, imprese in forma singola o	
	associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto alle	
	caratteristiche e allo scopo associativo purché condividano	
	gli scopi della società ed assumano valido impegno di accet-	
	tare senza riserva le norme del presente statuto. I legali	
	rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che	
	intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabi-	
	litati, falliti, ancorché, riabilitati.	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI	
	ART. 6 Capitale sociale	
	Il capitale è fissato in euro 20.100,00 (ventimilacento vir-	
	gola zero zero).	
	Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuo-	
	vi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito	
	(mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi	
	disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei so-	
	ci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica	
	del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di	
	cui all'art. 2481 c.c..	
	Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora	
	l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi so-	
	ci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annual-	
	mente, su proposta del Consiglio di amministrazione, e con il	

voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

Con la stessa delibera, l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento sulla base di un budget economicofinanziario entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-

	tere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanzia-	
	menti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in propor-	
	zione alle rispettive quote di partecipazione al capitale so-	
	ciale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il	
	pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in ma-	
	teria bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali per-	
	dite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qua-	
	lunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione	
	la disposizione dell'art. 2467 c.c.	
	PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	ART. 7 Partecipazioni	
	Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad	
	euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ed una partecipazio-	
	ne massima pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).	
	Secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative	
	dalla Regione Lombardia S.O. 48 del 2/12/2022 Misura 19 "So-	
	stegno allo sviluppo locale LEADER", Operazione 19.1.01 "So-	
	stegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale" e in	
	rispetto all'art. 31, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (UE)	
	2021/1060, i soci si dividono in rappresentanti degli inte-	
	ressi socio economici pubblici e privati della realtà locale,	
	nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il	

processo decisionale.

Le partecipazioni dei partner pubblici vengono stabilite in

base a due criteri che tengano conto sia del numero di abi-

tanti alla data del 31.12.2021 e sia del fatturato annuo o

totale di bilancio riferito a ciascun anno precedente:

o Comuni fino a 5.000 abitanti, quota di capitale sociale pa-

ri ad euro 200,00;

o Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o

totale attivo di bilancio inferiore a 10 milioni euro, quota

di capitale sociale pari ad euro 300,00;

o Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o

totale attivo di bilancio superiore a 10 milioni, quota di

capitale sociale pari ad euro 400,00;

o Comuni con oltre 10.000 abitanti, quota di capitale sociale

pari ad euro 800,00;

o Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale atti-

vo di bilancio inferiore a 2 milioni, quota di capitale so-

ciali pari ad euro 200,00;

o Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale atti-

vo di bilancio superiore a 2 milioni, quota di capitale so-

ciali pari ad euro 500,00;

La partecipazione dei partner privati è stabilita come segue:

o Enti no profit, istituzioni culturali e formative, associa-

zioni, enti del terzo settore, fondazioni e cooperative so-

ciali con totale entrate riferite al 31.12.22 inferiore a 1

	milione, quota di capitale sociale pari ad euro 350,00;	
	o Cooperative sociali e fondazioni con totale entrate riferi-	
	te al 31.12.22 superiore a 1 milione, quota di capitale so-	
	ciale pari ad euro 600,00;	
	o Associazioni di categoria, quota di capitale sociale pari	
	ad euro 600,00;	
	o Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22	
	inferiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro	
	350,00;	
	o Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22	
	superiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro	
	1.000,00.	
	La partecipazione al capitale sociale dei partner privati	
	dovrà sempre essere maggiore della partecipazione dei partner	
	pubblici.	
	Il criterio della determinazione delle quote è in virtù nel	
	rispetto del Reg. (UE) 2021/1060, in cui sono individuati i	
	quattro gruppi di interesse e nessuno di essi controlla il	
	processo decisionale.	
	ART. 8 Diritti dei soci	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	ART. 9 Pegno Usufrutto o sequestro	
	Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni	
	si applica l'articolo 2352 del codice civile.	

ART. 10 Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; In caso di diniego al trasferimento il socio che intende cedere la propria partecipazione ha diritto di recedere secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del-

l'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- o se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- o il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- o qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- o la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

o la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il trasferimento per atto tra soci della stessa categoria (partner pubblici o partner privati) può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7.

ART. 11 Ammissione di nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti del precedente articolo 7. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

In caso di positivo accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo sottoporrà all'assemblea dei soci la deliberazione in merito all'aumento di capitale sociale destinato ai nuovi soci con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. e secondo le modalità previste dall'articolo 13 in materia di

modifica del presente statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una Relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco unico;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal consiglio di amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui al-

l'art. 6;

h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 13 Decisioni dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti e nel pagamento della quota annuale ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società;

b) l'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati. L'organo amministrativo può

	anche stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea	
	si tenga esclusivamente mediante impiego di mezzi di teleco-	
	municazione, senza necessità di indicare un luogo fisico di	
	riunione. In tal caso, l'avviso di convocazione deve riporta-	
	re anche il mezzo di collegamento reso disponibile agli aven-	
	ti diritto di partecipare all'assemblea. Nel caso in cui	
	l'assemblea si svolga anche o esclusivamente con intervenuti	
	dislocati in più luoghi o video, audio collegati, è necessa-	
	rio che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e,	
	in particolare, che sia consentito di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento	
	e i risultati della votazione.	
	c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con av-	
	viso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei	
	soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assem-	
	blea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccoman-	
	data con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci	
	oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo), compresi la posta elettronica e	
	la Posta Elettronica Certificata PEC al recapito precedente-	
	mente comunicato dal socio, allegando la documentazione com-	
	pleta inerente agli oggetti delle deliberazioni;	

d) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori della maggioranza del capitale sociale. A prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; Ciascun soggetto delegato non può rappresentare più del 10% del capitale sociale.

f) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

i) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 15 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per territorio.

Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 16 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 Consiglio di Amministrazione

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette componenti a nove componenti, di cui:

- tre membri che rappresentano la pubblica amministrazione;
- tre membri che rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- tre membri che rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi nove componenti, uno assume il ruolo di Presidente e altri due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

Nel caso in cui i componenti siano sette, oltre al Presidente:

- due membri rappresentano la pubblica amministrazione;
- due membri rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- due membri rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi sei componenti, due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di vol-

	ta in volta determinato dall'assemblea stessa;	
	- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.	
	- non possono essere nominati i componenti degli organi politici dei soci pubblici.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.	
	In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.	
	Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.	
	ART. 18 Poteri dell'organo amministrativo e Comitato Esecutivo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di	

	ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclu-	
	si soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riserva-	
	no in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei so-	
	ci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre componenti (u-	
	no per gruppo d'interesse) pur mantenendo il rispetto della	
	non prevalenza nel processo decisionale di un singolo gruppo	
	d'interesse.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società; valuta, sulla base della relazione degli organi de-	
	legati, il generale andamento della gestione.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli	
	articoli 2478 bis, 24, 24, 2, 2501 e 2506 bis.	
	Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimen-	
	sioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della ge-	

	stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteri-	
	stiche, effettua dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che	
	in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestio-	
	ne della società.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori	
	per determinati atti o categorie di atti.	
	L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni	
	consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.	
	ART. 19 Rappresentanza	
	Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della so-	
	cietà di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti moda-	
	lità.	
	La rappresentanza della società per l'esecuzione delle deci-	
	sioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente	
	del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappre-	
	sentante della società o, in caso di sua assenza o impedimen-	
	to, al Vice Presidente più anziano.	
	L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in	
	caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riu-	
	nioni dello stesso.	
	ART. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato	

dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente

ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano

provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi compo-

nenti due Vice Presidenti, che esercitano le funzioni del

Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nomi-

nare uno o più amministratori delegati, determinandone i po-

teri nei limiti previsti dalla legge;

non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del

Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le

decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elemen-

ti e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspet-

ti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla

pianta organica e relative variazioni;

- relazione semestrale sull'andamento della situazione econo-

mico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro

il 31 luglio di ciascun anno;

- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie

a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget eco-

nomico finanziario di cui all'art. 6;

- nomina degli eventuali direttori o procuratori della so-

cietà;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra

novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni

	immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di pro-	
	prietà della società, costituzione in pegno di titoli ed al-	
	tri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico	
	finanziario di cui all'art. 6;	
	b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove,	
	quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fat-	
	ta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli ammi-	
	nistratori;	
	c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunica-	
	zione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministra-	
	tori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, al-	
	meno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione,	
	e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore	
	prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo te-	
	lefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza	
	dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli	
	amministratori, depositando la documentazione completa ine-	
	rente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale;	
	in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Con-	
	siglio può essere convocato da uno qualsiasi degli ammini-	
	stratori;	
	d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministra-	
	zione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza	
	e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	

in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.

g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per	
	l'approvazione del progetto di bilancio e per la redazione e	
	approvazione del budget previsionale entro il 30 novembre di	
	ciascun anno e nelle altre ipotesi previste dalla legge.	
	ART. 21 Rimborso spese e compensi	
	Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rim-	
	borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Il compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione	
	sarà definito dall'Assemblea.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 22 Sindaco Unico	
	Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per	
	tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477	
	del codice civile, la società nominerà un Sindaco unico, qua-	
	le organo di controllo anche con funzione di revisore legale	
	dei conti. Il sindaco unico deve essere iscritto nell'apposi-	
	to Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il	
	competente Ministero.	
	La nomina del Sindaco unico è comunque obbligatoria verifi-	
	candosi le condizioni poste dall'art. 2477, commi secondo e	
	terzo, del codice civile.	
	L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto	

costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne fissa il compenso. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Quando la nomina da parte dei soci è obbligatoria ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito.

L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. 4. All'organo di controllo si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 23 Recesso ed esclusione

	Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	II socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso	
	al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r.	
	indicando le proprie generalità e il domicilio per le comuni-	
	cazioni inerenti al procedimento.	
	Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centottanta) giorni	
	da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.	
	L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su pro-	
	posta del Consiglio di amministrazione e può aver luogo per	
	gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dal presente statuto e dal regolamento, ove redatto, per	
	mancaza o perdita dei requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società, per altri gravi motivi che comunque pos-	
	sano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché	
	per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una con-	
	danna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici.	
	La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente	
	operante agli effetti dell'esclusione.	
	Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclu-	
	sione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle at-	
	tività della società, per decisione del Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione, il quale deve contestualmente convo-	
	care l'Assemblea perché deliberi in merito.	

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione della quota del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

BILANCIO E UTILI

ART. 24 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli

eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 25 Liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 23 del presente statuto.

RINVIO ALLA LEGGE

ART. 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme
di legge.

FIRMATO:

ALBERTO BORSARI

FRANCESCO MENEGHETTI

DIEGO NEGROTTI

DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO)